

	Prot. n. 156 cat.6 cl. 30 fasc.7/5 del 15/01/2015
CITTA' DI TORINO - DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO PERMESSI DI COSTRUIRE INFORMAZIONE ALL'UTENZA	Destinatari: UTENZA - UFFICI
Oggetto: MODIFICHE DI PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI VINCOLO PERTINENZIALE BOX/POSTI AUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 122/1989 (TOGNOLI)	n° pagine: 1

Con [Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014-05188/20 del 01.12.2014](#) avente ad oggetto "Parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della Legge 122/1989 e s.m.i. su aree di proprietà comunale. Autorizzazione agli atti di cessione ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 5/2012", viene ora consentito il trasferimento della proprietà dei posti auto/box realizzati sotto aree comunali in conseguenza dei bandi pubblicati dalla Città, ai sensi della L.122/89 e s.m.i., a partire dal 1995 e fino al 2012, a condizione che il vincolo pertinenziale sia contestualmente trasferito dalle unità immobiliari a cui i posti auto/box erano collegati a nuove unità immobiliari purché poste nel territorio comunale della Città di Torino e nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste nella Convenzione con cui è stato concesso il diritto di superficie sull'area trasformata a parcheggio.

E' stato, quindi, uniformato l'iter degli atti di cessione dei parcheggi pertinenziali realizzati sotto aree pubbliche a quello già in vigore per i parcheggi realizzati in aree private realizzati ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della Legge n. 122/89 (cosiddetta Legge Tognoli), così come previsto dall'art. 10 del D.L. n. 5/2012 (convertito in Legge n. 35/2012), a completamento della delibera del 22 ottobre 2012 con cui il Comune stabiliva di inserire tale autorizzazione in tutte le convenzioni per cessione di diritto di superficie al fine di realizzare parcheggi ex legge n. 122/89 da stipularsi a partire dal 2012.

I Box e posti auto realizzati ai sensi dell'art.9 della Legge 122/89 (Tognoli), sia su suolo privato sia su/sotto suolo di proprietà della Città ceduto in concessione tramite apposita Convenzione per un massimo di 90 anni, pertanto, **non necessitano più di preventivo rilascio di specifico "Nulla Osta" comunale al trasferimento del vincolo di pertinenzialità.**

In caso di trasferimento della proprietà del box/posto auto oppure di trasferimento della pertinenzialità da un'unità immobiliare ad un'altra della stessa proprietà, **occorrerà rivolgersi direttamente al Notaio** che provvederà, nel caso, a verificare ogni aspetto previsto dalla convenzione, effettuando, unitamente all'atto di trasferimento, **specifico contestuale trascrizione** della pertinenza ad altra unità immobiliare.

Resta fermo che:

- tali parcheggi devono essere legati all'unità immobiliare di riferimento tramite **vincolo di pertinenzialità regolarmente trascritto**;
- la proprietà dell'unità immobiliare e del parcheggio devono coincidere;
- **la destinazione a parcheggio non è modificabile**;
- l'unità immobiliare alla quale viene vincolato il parcheggio deve essere posta **entro il perimetro del territorio comunale della Città di Torino** (indipendentemente dal fatto che nell'atto originario sia stato individuato un perimetro specifico oppure un raggio di distanza entro cui identificare l'unità immobiliare di riferimento);
- l'unità immobiliare alla quale si vincola il parcheggio deve essere stata costruita in data **anteriore** all'entrata in vigore della legge Tognoli (7 aprile 1989). Nel caso di parcheggi pertinenziali realizzati sotto suolo pubblico tale limitazione deve essere verificata rispetto a quanto indicato in convenzione.

Torino, 15 gennaio 2015

Il Dirigente Servizio Permessi di Costruire
 Arch. Claudio DEMETRI

(l'originale cartaceo è archiviato presso l'ente emittente)